



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO
ACUSTICO COMUNALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 giugno 2018.
Testo in vigore dal 10 luglio 2018*

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	7
ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	7
ARTICOLO 4 - RUMORE DA ATTIVITA' NON ESPRESSAMENTE CONTROLLATE DAL COMUNE	7
ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO.....	7
ARTICOLO 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI	8
ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	8
ARTICOLO 8 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA	9
ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO ALLA CLIENTELA DEI PUBBLICI ESERCIZI	9
ARTICOLO 10- CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA' (OLTRE IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI)	10
ARTICOLO 11 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	10
TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	13
ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE	13
ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	13
ARTICOLO 14 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
ARTICOLO 15 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI.....	15
ARTICOLO 16 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	18
ARTICOLO 17 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	18
TITOLO IV - CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI	19
ARTICOLO 18 - CAMPO DI APPLICAZIONE	19
ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	19
ARTICOLO 20 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	20
ARTICOLO 21 - EMERGENZE	20
ARTICOLO 22 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	20
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	22
ARTICOLO 23 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ...	22

ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	22
ARTICOLO 25 - SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA VPIA PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE	23
ARTICOLO 26 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	25
ARTICOLO 27 - NULLA OSTA ACUSTICO.....	26
ARTICOLO 28 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E COLLAUDO O DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	26
ARTICOLO 29 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	27
ARTICOLO 30 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	28
ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO	28
ARTICOLO 32 - SANZIONI.....	29
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	30
ARTICOLO 33 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE.....	30
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	31
ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE	31
ARTICOLO 35 - ESPOSTI	31
ARTICOLO 36 – NORME DI VALIDITA’ E RINVIO	31
ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	33
ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI	34
B.1 CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI.....	34
B.2 CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI.....	35
ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	36
ALLEGATO D - ELENCO SITI PER LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI	37
Appendice	39

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico".
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico. Restano applicabili le disposizioni civili e penali inerenti il disturbo alla quiete delle persone, le immissioni moleste quali ad esempio schiamazzi di persone, strepitii di animali, ecc.
3. Non sono soggette al presente regolamento le attività temporanee a carattere agricolo, agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite in funzione delle loro diverse qualità paesaggistiche, ambientali e produttive dal PRGC vigente. Le attività svolte dovranno essere comunque effettuate garantendo la salvaguardia di tutti gli aspetti ambientali.
4. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitica, causati ad esempio da condizionatori di civili abitazioni, strepiti di animali, radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili o imprevedibili, ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art.659 del Codice Penale e nel caso in cui vi siano controversie tra privati cittadini per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art.844 del Codice Civile
5. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. La normativa antinquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicitico della tutela, cioè quello che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari (privatistici regolati dal Codice Civile ex art. 844) dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto o in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'Ambiente abitativo o nell'Ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore (madi questo limite si aspetta il decreto attuativo);
 - valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come tutta l'attività produttiva rispetto alle altre sorgenti esistenti nel sito) misurato in ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA): la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) Piano Attuativo Acustico Comunale del Centro Storico di Pordenone: la suddivisione del territorio comunale compreso nell'ipercentro in singole zone ai fini delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici (Tavola allegata al presente regolamento);
- i) Piano attuativo acustico: la disciplina specifica che riguarda le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento;
- l) Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- m) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- n) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- o) Piano aziendale di risanamento acustico (di seguito PARA) di adeguamento al PCCA tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre

1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio e del limite differenziale in ambiente di cui all'art 4 del medesimo decreto;

- p) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/1995 (e successive integrazioni e modificazioni) – di seguito tecnico competente;
- q) Piano di risanamento acustico: è l'insieme della documentazione di progetto che illustra tutti gli interventi atti a raggiungere gli obiettivi acustici prefissati dal PCCA;
- r) Valutazione previsionale di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico: è la documentazione redatta ad opera di un tecnico competente (ex legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 18 giugno 2007 n.16".
- s) recettore: per recettore si intende qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'articolo 2 della legge 447/95, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e/o ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo, bar e in genere tutti i pubblici esercizi);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati, con esclusione degli impianti civili di edifici adibita residenza e **non connessi** con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

ARTICOLO 4 - RUMORE DA ATTIVITÀ NON ESPRESSAMENTE CONTROLLATE DAL COMUNE

1. Il disturbo provocato dallo svolgimento delle attività proprie all'interno delle abitazioni private, non è oggetto di regolamentazione da parte del presente titolo.

2. Trova applicazione il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in ordine al superamento dei livelli di esposizione al rumore per i lavoratori.

3. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

ARTICOLO 5 - RUMORE ESTERNO

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al

presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno o all'esterno dei locali o sulle aree comunque adibite alle attività in questione.

ARTICOLO 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: a) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; b) agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; c) agli impianti antecedenti all'entrata in vigore.

3. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private (lavori di giardinaggio) è consentito dalle ore 8.30-12.30 e dalle 15.30-21.30.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di

opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, eccetto il sabato, dalle ore 6.30 alle ore 19:00 senza interruzioni, e il sabato e i giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 00:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

5. Per attività temporanee su aree pubbliche in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune di Pordenone secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento, il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di emanare eventuali discipline specifiche (piani attuativi acustici) al fine di garantire, per il complesso delle emissioni, il rispetto dei limiti di legge.

Tali piani attuativi, sentiti i soggetti interessati, sono adottati con atto della Giunta Comunale. Dopo l'adozione, trascorso un periodo di 30 giorni per eventuali osservazioni, il piano viene approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO ALLA CLIENTELA DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Per attività di allietamento alla clientela effettuata dai pubblici esercizi si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del decreto ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box; possono rientrare nella fattispecie apparecchi di karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, conferenze, esposizioni.

2. Per tale attività nel caso in cui vengano superati i limiti di legge si rimanda al Titolo III Manifestazioni a carattere rumoroso e agli altri articoli del presente regolamento.

3. Viceversa le attività di allietamento, non superanti i limiti di legge, si distinguono in

- a) attività a bassa rumorosità di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 che non utilizzano impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- b) attività svolta all'interno dei locali senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle ore 23.30, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa. Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti;
- c) attività svolta all'esterno dei locali con apparecchi radio, televisori, casse acustiche con riproduzione di musica di sottofondo: possono essere fatti funzionare dalle ore 9.30-12.30 e 16.30-23.30 Il suono deve essere sempre mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo.

ARTICOLO 10- CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA' (OLTRE IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI)

1. I gestori dei pubblici esercizi, di sale gioco e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sala prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza, quali:

- a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato, secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine. All'orario di chiusura siano adottati opportuni accorgimenti per evitare lo stazionamento di persone nei dehor dei locali.
- c) nel caso non vi siano pertinenze esterne rimane in capo ai gestori/titolari/responsabili l'onere di adottare ogni accorgimento e precauzione affinché la permanenza all'esterno sia limitata al solo tempo necessario per l'allontanamento ed i toni degli avventori siano, in tale fase, moderati.

ARTICOLO 11 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 10.000,00, fatto salvo il caso in cui il Piano di Risanamento sia adottato o sia in corso di adozione.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la struttura comunale competente ordina la

regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni (prorogabili a fronte di motivate richieste) di una relazione a firma di tecnico competente (ex legge 447/1995, art. 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro il termine fissato dai provvedimenti sovra citati dovrà essere presentato, apposito piano di risanamento rispondente alle normative vigenti.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00, ai sensi dall'articolo 10, comma 3 della legge 447/1995, nonché con la sospensione delle eventuali autorizzazioni e licenze comunali che autorizzano l'esercizio dell'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o con la riduzione dell'orario di apertura al pubblico.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'Ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il Sindaco può ordinare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature e/o delle attività rumorose.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della legge 447/1995 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 447/1995.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati alle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 447/1995.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 e alle disposizioni e limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ai sensi del combinato disposto dell'art.7 del Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e dell'art.7 della L.R.n.4 del 12/02/2003.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

9. L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, ad esclusione dei commi 7, 8 e 6 nella sola parte in cui fa riferimento all'articolo 7 del presente regolamento, sarà effettuato mediante rilevazione fonometrica.

10. Per le attività di cui all'articolo 3, comma 1 lett.c) nel caso di accertata violazione da parte degli organi di vigilanza delle norme poste a tutela dall'inquinamento acustico, fatti salvi eventuali provvedimenti di carattere penale qualora il fatto costituisca reato, l'attività dovrà essere ricondotta alla normativa vigente con un primo provvedimento da parte degli uffici competenti, con il quale verranno disposte le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune e che l'esercente dovrà adottare, nonché i termini entro i quali adempiere.

L'esercizio delle attività in strutture fisse, in particolare nei pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi chiusi assimilabili, con esclusione di quelle definite successivamente come attività temporanee, svolte in violazione o in difformità della legge quadro sull'inquinamento acustico, del

titolo autorizzativo o comunque da quanto previsto dal presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 6/10/1995 n. 447, comporterà anche la sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, secondo le seguenti modalità:

- a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per dodici giorni consecutivi;
- b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per ventotto giorni consecutivi;
- c) per la quarta violazione: sospensione dell'attività musicale per sessanta giorni consecutivi;
- d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per novanta giorni consecutivi.

Nel periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio, la sospensione dell'attività musicale sarà temporaneamente non applicabile, fatto salvo per periodi di sospensione successivi alla seconda violazione.

Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei diciotto mesi precedenti l'ultima violazione pervenuta al Comune riconducibile alla medesima attività economica.

In caso d'inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale la Polizia Locale è incaricata di darne esecuzione coatta mediante il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689, delle apparecchiature elettroamplificate e/o strumenti musicali utilizzati.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, teatro, cinema all'aperto, esposizioni, mostre e quant'altro di veicoli a motore e luna park e simili;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo e simili;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995 spetta al Comune il rilascio dell'autorizzazione (anche con prescrizioni) in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3 della medesima legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n.16, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

3. Presso il Comune è tenuto apposito elenco delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

4. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

6. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in sito per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

7. Tutte le attività di cui all'articolo 12 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi con possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore previsti dal PCCA, sono

tenute a richiedere all'ufficio competente del Comune di Pordenone l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente.

8. Tutte le attività di cui all'articolo 12 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi che non superano i limiti vigenti per le sorgenti sonore previsti dal PCCA, ad eccezione dei casi disciplinati nel successivo commi 9 e 10, sono tenute a presentare all'ufficio competente del Comune di Pordenone, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesti il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

9. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande o fanfare musicali) oppure caratterizzate da limitato impatto acustico (come riti religiosi di qualsiasi professione, canto di cori anche accompagnati da strumenti acustici non amplificati, concerti della filarmonica purché non amplificata, manifestazioni pubbliche commemorative, anche a carattere benefico, politico, ludico didattico o sportive (con esclusione delle attività motoristiche), purché di durata non superiore alle quattro ore, ricomprese nel periodo 8:30 – 22:00, non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Al di fuori del periodo orario consentito, dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

10. Sono altresì esentati dall'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, gli avvenimenti sportivi programmati e/o occasionali, svolti negli impianti ad essi dedicati e individuati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica e nell'Allegato D al presente Regolamento ai sensi dell'art. 14 comma 1, purché di durata non superiore alle quattro ore, ricomprese nel periodo 8:30 – 22:00. Al di fuori del periodo orario consentito, dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

11. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta e pubblicata sul sito del Comune e presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

12. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. All'ufficio competente, in fase di istruttoria dell'istanza per tutte le domande delle attività ove si sono riscontrate problematiche, segnalazioni ovvero potenziali criticità individuate nel PCCA e nel Piano Attuativo Acustico Comunale del Centro Storico di Pordenone, è riservata la facoltà di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

13. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa. Decorso il predetto termine la domanda si intende accolta.

14. Il provvedimento autorizzatorio, potrà contenere delle prescrizioni per l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.).

15. Per le attività di cui al presente articolo, da svolgersi da parte delle pro loco e associazioni operanti nel territorio, nelle aree di proprietà o in concessione alle stesse, è consentita la

presentazione di un'unica istanza di autorizzazione annuale, purché completa del cronoprogramma delle manifestazioni e della documentazione di cui all'Allegato A per singola manifestazione.

16. Ad ogni manifestazione, autorizzata ai sensi del precedente punto, il titolare dell'autorizzazione in deroga dovrà provvedere a trasmettere all'ufficio competente del Comune almeno 15 giorni prima, apposita comunicazione di svolgimento della stessa.

ARTICOLO 14 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE

1. Le attività di cui all'articolo 12, lettera a) e c) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi nelle aree individuate nell'Allegato D al presente Regolamento. Tale Allegato D elenca i siti individuati in sede di approvazione del PCCA, cui si aggiungono alcuni siti individuati dal presente Regolamento. L'elenco dei siti andrà recepito in sede di aggiornamento biennale del PCCA previsto dal comma 6 art. 30 della L.R. 16/2007.

2. Le aree individuate nell'Allegato D possono essere integrate e modificate dalla Giunta Comunale, anche su proposta di altri soggetti. Eventuali modifiche saranno aggiornate contestualmente all'aggiornamento biennale del PCCA previsto dalla L.R. 16/2007. Tali modifiche non costituiscono variante al PCCA.

3. La Giunta Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni altro sito ritenuto potenzialmente critico dagli uffici preposti, un termine temporale perentorio per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 13 del presente regolamento, e appositi criteri di accoglimento delle stesse, al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 15 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato come da orari di cui alla tabella 1.

2. In ogni area destinata a manifestazioni rumorose temporanee individuata nell'Allegato D, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, una o più attività di quelle indicate all'articolo 12, lettera a), per un massimo di giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, e negli orari indicati in tabella 1 e 2 di seguito riportate.

Può essere derogato il limite orario di cui al precedente comma 1 e del presente comma 2, previa apposita delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

3. Nei siti individuati nell'allegato D possono non concorrere al conteggio annuo di cui alla tabella 2, le attività di cui all'art. 12 che si svolgono nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune. Per manifestazioni organizzate dal Comune si intendono quelle manifestazioni ove viene adottata apposita delibera di Giunta. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a) del presente regolamento, nelle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico o privato di impianti di amplificazione e diffusione musicale o di veicoli rumorosi con

possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sono autorizzate in deroga ai sensi del presente regolamento le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate dai titolari dei pubblici esercizi o attività similari in modo occasionale, nell'ambito ed entro gli orari della manifestazione stessa, previa adesione all'iniziativa da comunicare al Comune di Pordenone e previo accoglimento della stessa.

4. Per ogni sub unità territoriale individuata con colore diverso dal Piano attuativo Acustico del Centro Storico possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 12, lettere b), per un massimo di 30 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. La consecutività massima consentita è di quattro giorni la settimana, con limite orario fino alle 23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì e 24.00 per le giornate di venerdì, prefestive e festive. Il numero delle giornate di intrattenimento musicale, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime alla fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, può essere ridotto a 15, a seguito di motivate e comprovate segnalazioni di disturbo.

Le attività di cui all'art. 12 lettera b) che si svolgono nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune, possono non concorrere al conteggio del limite massimo annuo indicato in 30 giorni complessivi su motivate considerazioni della Giunta che valutino anche l'impatto sulla popolazione esposta.

5. Quando viene effettuata una manifestazione temporanea di cui all'articolo 12, autorizzata al superamento dei limiti di legge, per i 10 giorni successivi non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative alla stessa zona omogenea individuata nel Piano Attuativo Acustico Comunale del Centro Storico di Pordenone.

6. E' concessa un'estensione di ulteriori 30 minuti dell'orario massimo consentito di cui al presente articolo, per le sole operazioni di smontaggio delle attrezzature e "allontanamento" degli avventori.

Tabella 1

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	NR MAX DI GIORNI PER MANIFESTAZIONE	FREQUENZA	LIMITE ORARIO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari anche quelli effettuati dai pubblici esercizi	6	FREQUENZA MASSIMO DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 24.00 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti	15	FREQUENZA MASSIMA DI 6 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 24.00 nelle giornate di

e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre eventi motoristici, ecc.			venerdì, prefestive e festive
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	20	FREQUENZA MASSIMA DI 3 PROIEZIONI PER SETTIMANA	00:00
CIRCO E LUNA PARK	28	FREQUENZA MASSIMA DI 6 GIORNI PER SETTIMANA	22.00 nelle giornate feriali dal lunedì al giovedì 23:30 nelle giornate di venerdì, prefestive e festive

Tabella 2

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	DESCRIZIONE SUL N DI GGMAX ALL'ANNO PER SITO
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL, EVENTI FOLCLORISTICI e similari anche quelli effettuati dai pubblici esercizi	30 GG
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacati, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	25 GG
CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 GG
CIRCO E LUNA PARK	28 GG

ARTICOLO 16 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.to L.vo 267/2000, il Sindaco può imporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

ARTICOLO 17 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai titolari o responsabili delle attività di cui all'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00.

2. Ai titolari o responsabili delle attività di cui al comma 8 dell'art.13, per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00.

3. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 13 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1 precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa, nonché l'obbligo immediato di cessazione dell'attività rumorosa.

5. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui al presente Titolo, l'ufficio competente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 13 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

6. L'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, comma 3, sarà effettuato mediante rilevazione fonometrica della natura e dell'intensità del rumore da parte dell'A.R.P.A. FVG o da parte di un tecnico competente.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 18 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, ferroviari ed industriali ed assimilabili, indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 19 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con esclusione delle fasce orarie dalle ore 20.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00, salvo motivate deroghe; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività. In caso di autorizzazioni fuori dagli orari suddetti è necessario presentare anche la documentazione di impatto acustico.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti stabiliti nel vigente PCCA per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per tale fattispecie il titolare dell'attività dovrà provvedere a dichiarare il rispetto dei suddetti limiti contestualmente alla presentazione di istanze o segnalazioni certificate in materia edilizia o per la manomissione del suolo pubblico o, nel caso di lavori ed opere pubbliche, in sede di inizio lavori.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Per tale fattispecie il titolare dell'attività dovrà provvedere a dichiarare il rispetto dei suddetti limiti contestualmente alla presentazione di istanze o segnalazioni certificate o denunce in materia edilizia o per la manomissione del suolo pubblico o, nel caso di lavori ed opere pubbliche, in sede di progetto definitivo.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato B del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'ufficio competente in fase di istruttoria dell'istanza potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. L'autorizzazione di deroga di cui al presente articolo viene rilasciata, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda fatta salva l'eventuale interruzione dei termini per richieste di modifiche o integrazioni all'istanza stessa.

7. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Ufficio competente preposto al rilascio dell'autorizzazione, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

8. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 18 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

ARTICOLO 20 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un tecnico competente di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire agli uffici competenti la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno (22:00 – 6:00), che si protraggano oltre due notti consecutive, e fatta pervenire agli uffici competenti entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

ARTICOLO 21 - EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

ARTICOLO 22 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Il titolare delle attività di cui all'articolo 18 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 19 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995.

2. Il titolare delle attività di cui all'articolo 19 commi 2 e 3 per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da € 500,00 ad € 20.000,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 447/1995, e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento del mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 l'ufficio competente ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 13 o al rispetto di quanto in essa prescritto.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 23 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e il rilascio di permessi di costruire o atti abilitativi equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (seguito VPIA);
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (di seguito VPCA);
- c) Nulla osta acustico;
- d) Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito PARA);
- e) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

2. E' fatta salva la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 227 del 2011 a favore delle piccole e medie imprese, esplicitata all'art. 25.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente.

4. L'approvazione di strumenti urbanistici attuativi deve essere preceduta dalla verifica di compatibilità al PCCA secondo le procedure stabilite dall'articolo 1.1.6 delle Norme Tecniche di attuazione del PCCA.

ARTICOLO 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Come indicato dall'art.28, comma 2 e 4 della L.R. 16/2007, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 e 4 della L. 447/1995, della predisposizione della VPIA redatta da tecnico competente:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h)

j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

2. La VPIA dovrà essere redatta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", da un tecnico competente. Su tale documentazione il Comune può acquisire il parere dell'ARPA, i cui costi saranno a carico del titolare dell'attività.

Le domande di titoli abilitativi edilizi o altro atto abilitativo (quale ad esempio autorizzazioni, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione, ecc.) all'esercizio dell'attività per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica predisposta secondo i criteri e gli elaborati previsti dalla delibera di giunta regionale n. 2870 del 17.12.2009 ovvero, se ricorrono le caratteristiche, secondo le modalità semplificate.

3. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti. Nel caso di insediamento di una diversa attività ma con la medesima destinazione d'uso, così come definito dalla disciplina edilizio-urbanistica anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

4. Non sono soggette a VPIA le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub ingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

5. La VPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio competente comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

6. La realizzazione degli interventi previsti nella VPIA e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per l'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

La mancata presentazione/presenza in atti della VPIA, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente relativa all'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 25 - SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA VPIA PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE

1. Il DPR n. 227/2011 semplifica, per le piccole medie imprese (di seguito PMI), gli adempimenti amministrativi correlati all'obbligo, previsto dall'art. 8 della L. n. 447/1995 e dall'art. 28 della L.R. n. 16/2007, di presentare la VPIA.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che

utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. La valutazione di impatto acustico alla base dell'autodichiarazione tuttavia deve essere conservata, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, e altresì deve essere esibita e/o a presentata su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

3. Per le attività diverse da quelle indicate nel DPR n. 227/2011 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La valutazione di impatto acustico alla base dell'autodichiarazione tuttavia deve essere conservata presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, e altresì deve essere esibita e/o a presentata su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

4. Per le attività commerciali, terziarie, artigianali e magazzini, valgono le procedure semplificate così come specificate nel DGR 2870/2009. Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere utilizzata la modulistica in uso e pubblicata sul sito del Comune.

5. Non può essere utilizzata la procedura semplificata di cui sopra e deve essere predisposta la VPIA nel caso di apertura di nuovi supermercati con superfici di vendita maggiori a 400 m².

Le disposizioni suddette si applicano solo alle PMI. Viceversa si applica la disciplina ordinaria.

Elenco Categorie di attività a bassa rumorosità - Allegato B del D.P.R. 227/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.

19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

ARTICOLO 26 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 della L.R. 16/2007, sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico (di seguito RPCA), redatta da un tecnico competente e contenente l'ideale documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati di cui alla delibera di giunta regionale n. 2870 del 17.12.2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), secondo la classificazione di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per prossimità, si fa riferimento a quanto specificato nella DGR 2870/2009.

2. I nuovi insediamenti residenziali e/o i singoli edifici, ricadenti all'interno della prima fascia di decadimento acustico delle attività industriali o artigianali – così come definita dal PCCA devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico.

3. La VPCA deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

4. L'assenza della VPCA per gli interventi del presente articolo è causa di archiviazione della richiesta del provvedimento per carenza di documentazione essenziale.

ARTICOLO 27 - NULLA OSTA ACUSTICO

1. Nel caso in cui si preveda che le attività possano produrre valori acustici superiori a quelli previsti dalla normativa in relazione alla classificazione approvata dal PCCA, deve essere richiesto al Comune apposito nulla osta (art. 8 comma 6 della L. 447/95 e s.m.i.).

2. La domanda di nulla osta dovrà essere corredata dalla VPIA, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009 "Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico", contenente anche le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e dal Piano aziendale di risanamento acustico (di seguito PARA), entrambi redatti da un tecnico competente.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune può richiedere integrazioni e specifiche, che dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione della pratica.

4. Il Comune può chiedere il parere dell'ARPA sulla documentazione presentata; i costi del parere saranno a carico del titolare dell'attività.

5. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, salvo interruzioni per richiesta di integrazioni o per particolari e motivate necessità istruttorie dovute alla complessità delle situazioni.

ARTICOLO 28 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E COLLAUDO O DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, di seguito richiamati:

- edifici adibiti a residenza e assimilabili;
- edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione contestualmente alla presentazione del progetto edilizio.

2. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici va redatta per il rilascio del permesso per costruire o provvedimento unico finale di tutte le nuove costruzioni o ristrutturazione totale degli edifici.

3. La documentazione dovrà essere redatta e presentata secondo quanto disposto dall'art. 29 della L.R. 16/2007. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da tecnico competente.

4. A fine lavori, o comunque nell'ambito della SCIA di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o dichiarate rappresentative sia dal punto di vista strutturale/costruttivo, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

5. In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), nell'ambito della SCIA di agibilità, con la quale si asseveri il rispetto degli indici e dei livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 29 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. L'art. 31 della L.R. 16/2007, dispone che con all'entrata in vigore del PCCA le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal piano stesso, sono tenute a presentare apposito piano aziendale di risanamento acustico (di seguito PARA) redatto da un tecnico competente, entro il termine di legge.

2. Il PARA deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Gli interventi di superamento delle criticità, secondo quanto previsto all'art. 8 del DGR dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 30 mesi dalla presentazione del P.A.R.A..

3. Entro 30 giorni dalla presentazione del PARA, il Comune può richiedere integrazioni e specifiche, che dovranno essere consegnate entro 30 giorni dalla richiesta. Diversamente il PARA sarà archiviato.

4. Il Comune richiede il parere dell'ARPA sulla documentazione presentata; i costi del parere saranno a carico del titolare dell'attività.

5. I PARA devono essere redatti in ottemperanza a quanto previsto dall'art.8 dei criteri di cui alla D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307, con particolare riferimento ai contenuti minimi indicati al comma 7. Gli elaborati del PARA devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico competente.

6. Il PARA e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune. Dell'approvazione e ne viene data comunicazione ad ARPA FVG e notificata al richiedente.

7. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il PARA.

8. Ai sensi dell'art. 8, commi 11 della D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307 qualora le attività di cui agli allegati VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, soggette alle specifiche disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, non rispettino i valori limite assoluti di immissioni e/o i valori limite differenziali di immissioni stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 ovvero sia necessario provvedere ad un adeguamento ai livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BET-AEL) nella componente, i Gestori IPPC possono presentare, nell'ambito delle previste procedure di autorizzazione integrata ambientale, un Piano aziendale di risanamento acustico, i cui obblighi, tempistiche e modalità di attuazione, sono disciplinate autonomamente dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

9. Ai sensi dell'art. 8, commi 12 della D.G.R. 24 febbraio 2017 n. 307 I titolari di imprese esercenti attività produttive o commerciali che, in seguito ad attività di controllo, risultano non rispettare i valori limiti assoluti di immissione e/o i valori limite differenziali di immissione stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e non hanno predisposto un PARA, provvedono al risanamento acustico entro il termine indicato dal Comune. In tal caso è applicabile anche la sanzione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 447/95.

10. Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo articolo 32, del presente Regolamento.

ARTICOLO 30 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Le imprese in occasione di interventi edilizi, strutturali o di avvio o modifica attività, presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia acustica, esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

1. La documentazione di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente regolamento deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o atto equivalente, o dell'autorizzazione o SCIA all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia o commerciale o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

2. La relazione conclusiva di cui all'articolo 28, comma 4, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera in sede di SCIA di agibilità di cui alla L.R. 11 novembre 2009 n. 19.

3. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto per l'attuazione di specifici interventi, qualora la valutazione di clima acustico evidenzia la necessità di porre in essere specifici provvedimenti mitigatori al fine di rispettare i limiti di legge e ed alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di tecnico competente successivamente alla realizzazione dell'opera, da presentarsi in allegato all'istanza di agibilità.

4. L'Amministrazione comunale, anche con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, può effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

ARTICOLO 32 - SANZIONI

1. Ai sensi della normativa vigente, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 24 comma 5, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.320,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune procede al sigillo degli impianti fino alla risoluzione del problema.

2. La mancata allegazione alle istanze o SCIA in materia edilizia e commerciale e regolamentate dalla L.R. 19/2009 dei documenti previsti nei precedenti artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 comporta il mancato rilascio del titolo edilizio o l'incompletezza della SCIA o l'emissione dei provvedimenti di sospensione e rimessa in pristino previste dalla predetta legge regionale.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 33 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
4. Nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si assumono i requisiti tecnici ed i valori limiti legislativi previsti dalla normativa acustica in relazione alle tipologie di infrastrutture e di trasporto e alla zonizzazione di cui al PCCA.
5. Qualora la relazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie di cui al precedente, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per tali infrastrutture stabiliti dal PCCA, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciato dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.
6. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di ampliamenti, affiancamenti o varianti a infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna. Relativamente alle infrastrutture ferroviarie, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 459/1998 sono a carico del titolare del titolo edilizio rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1 del predetto Decreto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE

1. Le istanze di deroga o le documentazioni previste al TITOLO V devono essere presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione specificata negli allegati.
2. Gli allegati A-B-C-D contengono l'elenco della documentazione da presentare per le specifiche richieste autorizzatorie, nonché disposizioni in merito alla compilazione e sottoscrizione delle stesse; in ogni caso si rimanda ai modelli che verranno aggiornati e pubblicati sul sito del Comune.

ARTICOLO 35 - ESPOSTI

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni o esposti, la cui valutazione compete al Comune. Gli esposti devono essere debitamente sottoscritti, su modelli predisposti.
2. Solo nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli. Nel caso in cui si verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, l'esposto viene archiviato.
3. Dopo la verifica prevista al precedente punto 2., il Comune avvia il procedimento comunicando il ricevimento di segnalazioni al presunto disturbatore, e nel contempo formalizzando a quest'ultimo la richiesta di intervento per porre rimedio agli inconvenienti segnalati. Viene inoltre fissato un termine di tempo minimo pari a 30 giorni, per riscontrare, anche con opportuna documentazione tecnica, l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Comune avvia la fase degli accertamenti tecnici, che, a seconda dell'esito, comporteranno l'intervento inibitorio o meno.
4. Il corrispettivo dovuto per l'effettuazione delle visite di sopralluogo e/o relative misurazioni originati da segnalazioni di privati sarà posto a carico del trasgressore, mentre se le verifiche dovessero essere negative e tali da evidenziare che l'esposto risulta palesemente infondato saranno poste a carico dell'esponente, in relazione al tariffario vigente.

ARTICOLO 36 – NORME DI VALIDITA' E RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico o previste in altri regolamenti comunali.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge e nel rispetto dello statuto comunale

4. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché, tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a, del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta di seguito.

a) Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

b) Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

c) Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

d) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 18 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Comunale preposto per l'inquinamento acustico e con gli organi di controllo (A.R.P.A. e Comando di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

B.1 CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 60 GIORNI

1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;

2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

5. In caso di richiesta autorizzazione oltre ai limiti di cui all'art.19 comma 1 il Comune può richiedere che venga prodotta documentazione di impatto acustico

B.2 CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, il Comune può richiedere che sia predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
- In caso di richiesta autorizzazione oltre ai limiti di cui all'art.19 comma 1 deve essere prodotta documentazione di impatto acustico

ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

**ALLEGATO D – ELENCO SITI DEDICATI ALLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE
TEMPORANEE**

NUMERO	NOME AREA/SITO	TIPOLOGIA
Aree individuate dal PCCA:		
1	Area festeggiamenti Sacro Cuore	sagra
2	Area festeggiamenti parrocchia Sant'Agostino	sagra
3	Area verde castello di Torre, sottocastello e piazza Torre	sagra
4	Area festeggiamenti sagra San Valentino: piazzale Mutilati	sagra
5	Parco San Valentino	varie
6	Area festeggiamenti parrocchia San Giuseppe via Tiepolo	sagra - concerti
7	Area festeggiamenti parrocchia San Francesco	sagra - concerti
8	Imbarcadero Noncello, lungo noncello	varie
9	Fiera campionaria	varie – luna park
10	Area festeggiamenti parrocchia Madonna delle Grazie	sagre - concerti
11	Area polisportiva Le Grazie	teatro - concerti
12	Area festeggiamenti polisportiva Villanova	sagre concerti
13	Sagrato Chiesa Vallenoncello	teatro
14	Villa Cattaneo – esterno	varie
15	Via Prasecco	circo
16	Largo San Giorgio e palazzo della Provincia	varie
17	Piazza Cavour, Via Mazzini e Piazza XX Settembre	varie
18	Biblioteca Civica - chiostro	concerti - letture
19	Area verde Galleria Arte Moderna	varie
20	Ex convento San Francesco – chiostro	cinema - concerti
21	Piazzetta Calderari	cinema - concerti
22	Piazzale San Lorenzo	varie
23	Area di Via del Pedron	varie
24	Viale Grigoletti fronte Don Bosco e via del fante	varie
25	Campo sportivo Vallenoncello	varie

26	Piazza Risorgimento	varie
27	Piazza Valle	varie
27	Villaggio del Fanciullo	varie
29	Ambito sportivo di Via Mantegna	sagra - concerti
30	Ambito sportivo di Via Perruzza	sagra - concerti
Nuove aree individuate dal presente Regolamento:		
31	Parco IV Novembre	varie
32	Area Stadio Bottecchia	varie
33	Area centrale delimitata dal "ring" – ipercentro - dedicata alle manifestazioni diffuse quali ad esempio Pordenone legge - Mercato europeo – incontriamoci a PN – PordenOnAir - Maratonina – Giro podistico – Pordenone pedala – Music in Village - Festival Cinema muto – Blues festival – ecc. – altre iniziative straordinarie	varie
34	Parcobaleno Viale Martelli	varie
35	Giardino di Via Bertossi	varie
36	Palazzetto dello Sport di Via Interna	varie
37	Area di Via Pontinia	varie

APPENDICE

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione		Limiti di immissione	
		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, *limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio* (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'Ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale Ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LAeq